



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018 n. 127;

VISTO, in particolare, l'articolo 92 del predetto decreto legislativo n. 217 del 2005, che prevede che i vincitori del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale e rimette a un decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la disciplina delle modalità di svolgimento del medesimo corso e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2020, n. 57, concernente il “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

RAVVISATA la necessità di adottare il decreto previsto dal richiamato articolo 92, concernente le modalità di svolgimento del corso di formazione residenziale e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e articolazione del corso di formazione residenziale per gli ispettori informatici in prova)

1. Il corso di formazione residenziale di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è preordinato alla formazione tecnico professionale dei vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 91 dello medesimo decreto, per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato “Corpo nazionale”, che sono nominati ispettori informatici in prova. Esso ha la finalità di fornire le competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
2. Il corso di cui al comma 1 ha durata di tre mesi e si svolge presso l'Istituto Superiore Antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che sono individuate con provvedimento del Direttore centrale per la formazione.

A



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3. Il corso è articolato in moduli didattici settimanali, che possono essere svolti anche in modo aggregato ad altre tipologie di corsi di formazione che sono contestualmente in fase di svolgimento.
4. Le attività didattiche sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per un ammontare complessivo pari a trentasei ore effettive, corrispondenti per i corsisti, all'orario di servizio. Ove lo richiedano specifiche esigenze didattiche od organizzative, le stesse attività possono essere organizzate anche in giornate diverse ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore settimanali, fatto salvo il diritto dei corsisti al recupero delle ore eccedenti nelle settimane successive.
5. Il programma didattico del corso indica gli obiettivi formativi attraverso l'individuazione delle materie di insegnamento, articolate in moduli didattici dedicati alla somministrazione di conoscenze anche di tipo pratico mediante esercitazioni e attività di ricerca individuali e di gruppo, e di ogni altra attività didattica da svolgere durante il corso.
6. Il programma didattico e le relative materie di insegnamento sono disciplinati con decreto del Direttore centrale per la formazione; nel medesimo decreto sono stabiliti, altresì, gli argomenti ed i criteri di superamento degli esami, scritti e orali, di cui all'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 2

(Esame finale e giudizio di idoneità per l'ammissione al tirocinio tecnico-operativo)

1. Al termine del corso di formazione, gli ispettori informatici in prova sostengono un esame finale, all'esito del quale il Capo del Corpo nazionale, su proposta del Direttore centrale per la formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio.
2. Nella formulazione del giudizio di idoneità al tirocinio, si tiene conto del superamento con profitto dell'esame finale.
3. Sono ammessi all'esame finale i corsisti che non siano stati assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. L'esame finale consiste in una prova scritta e una prova orale sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma del corso di formazione. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove determina il non superamento dell'esame finale.
5. Il voto dell'esame finale è dato dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite rispettivamente nella prova scritta e nella prova orale di cui al comma 4.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

6. Gli ispettori informatici in prova che non hanno superato l'esame finale possono ripeterlo soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data stabilita per l'esame finale.
7. Gli ispettori informatici in prova che non si presentano all'esame finale, senza giustificato motivo accertato dalla commissione di cui all'articolo 4, sono considerati rinunciatari e sono dimessi dal corso.
8. Gli ispettori informatici in prova che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data stabilita per l'esame finale.

Articolo 3

(Graduatoria)

1. Gli esiti dell'esame finale determinano l'ordine della graduatoria finale del corso di formazione, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.
2. Ai fini della stesura della graduatoria di cui al comma 1, gli ispettori informatici in prova che hanno ripetuto l'esame finale ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 sono collocati in graduatoria nella prima posizione utile dopo quella ultima ricoperta dagli ispettori informatici in prova che hanno sostenuto una sola volta l'esame finale e secondo l'ordine definito dalla valutazione conseguita nell'esame di recupero.
3. A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza la minore età anagrafica.

Articolo 4

(Commissione d'esame finale)

1. La commissione dell'esame finale è nominata con decreto dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essa è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e si compone di quattro componenti del Corpo nazionale, di cui uno appartenente al ruolo dei dirigenti con la qualifica almeno di primo dirigente e uno appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, uno appartenente al ruolo dei direttivi logistico-gestionali ed uno appartenente al ruolo dei direttivi informatici.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Articolo 5

(Tirocinio)

1. Il tirocinio, avente durata di tre mesi, si svolge presso le Direzioni centrali, le Direzioni regionali ed interregionale oppure presso i Comandi dei vigili del fuoco ed è organizzato con il sistema dell'affiancamento guidato e monitorato.
2. Durante il tirocinio gli ispettori informatici in prova, seguiti da un referente, individuato dal dirigente responsabile della sede presso cui svolgono il tirocinio tra il personale del ruolo dei direttivi informatici oppure degli ispettori informatici, effettuano attività attinenti le funzioni proprie della qualifica da ricoprire, al fine di applicare le competenze acquisite durante il corso di formazione.
3. Le sedi presso le quali si svolge il tirocinio e le attività da effettuare durante lo svolgimento del tirocinio stesso, sono stabilite con decreto del Direttore centrale per la formazione.

Articolo 6

(Giudizio di idoneità ai servizi di istituto)

1. Al termine del tirocinio, gli ispettori informatici in prova ricevono, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, un giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno svolto il tirocinio medesimo e sulla scorta di una relazione del referente.
2. Il giudizio di idoneità è espresso sulla base degli esiti della partecipazione degli ispettori informatici in prova alle attività di tirocinio.

Articolo 7

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lega

A